

Saluzzo, 19/01/2026

Prot. n. 01/2026

COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI: DIMENTICARE L'OBBLIGO PUO' COSTARE FINO A 1250 EURO!

In caso di ricorso alla **somministrazione di lavoro**, l'art. 36, comma 3, del **D.Lgs. n. 81/2015** prevede, in capo all'impresa **utilizzatrice**, l'obbligo di comunicare **annualmente** alle associazioni sindacali le seguenti informazioni:

- a) il **numero** dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- b) la **durata** dei contratti di somministrazione conclusi;
- c) il **numero e la qualifica** dei lavoratori interessati.

Non è invece richiesto indicare i **nominativi** dei lavoratori somministrati.

DESTINATARI DELL'INFORMATIVA

L'informativa deve essere indirizzata a:

- le **Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)**;
- la **Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)**;
- in mancanza, agli **organismi territoriali di categoria** delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

TERMINE PER L'INVIO

Il termine per l'invio della comunicazione periodica relativa all'anno **2025** (periodo **1° gennaio – 31 dicembre**) è fissato al **31 gennaio 2026**.

SANZIONI

In caso di inadempimento, è prevista l'applicazione, in capo all'impresa utilizzatrice, di una **sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250,00 euro** (art. 40, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).